

## Oltre la “Quota 100”: le altre novità previdenziali in vigore dal 29 Gennaio 2019

### Il Decreto n. 4/2019, apporta rilevanti modifiche nell'ordinamento previdenziale

La nuova disposizione normativa interviene sul nostro sistema previdenziale, con provvedimenti “a scadenza”, che provocheranno uno stravolgimento significativo ai lavoratori e alle lavoratrici prossimi al pensionamento. Nel numero precedente abbiamo esaminato in dettaglio la novità principale determinata dall'introduzione di Quota 100, ora cerchiamo di approfondire gli **altri aspetti innovativi in ambito previdenziale**, tenendo sempre presente che **siamo in attesa della conversione in legge** del decreto e dei conseguenti provvedimenti amministrativi dell'INPS, che potrebbero modificare quanto di seguito illustrato.

#### **Pensione anticipata ordinaria - Blocco dell'adeguamento alla speranza di vita e introduzione della finestra**

Mentre per il pensionamento di vecchiaia nulla è innovato, con la conferma dell'innalzamento dal 01-01-2019 del requisito anagrafico a 67 anni per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, una grossa novità interessa la **pensione anticipata ordinaria**. Il decreto n. 4/2019 prevede infatti il **blocco dell'adeguamento alla speranza di vita** (già previsto dal 01-01-2019 in cinque mesi) sino al 31-12-2026.

Lavoratori e lavoratrici potranno così accedere a pensione con il requisito rispettivamente di **42 anni e 10 mesi uomini o 41 e 10 mesi donne**. La norma introduce però un differimento nell'accesso, **ripristinando la finestra** che si aprirà dopo **tre mesi dal raggiungimento dei requisiti**, con accesso a pensione per i dipendenti privati dal primo giorno del mese successivo l'apertura della stessa, mentre per i dipendenti pubblici dal primo giorno successivo l'apertura della stessa.

#### In questo numero:

*Pensione anticipata ordinaria - Blocco dell'adeguamento alla speranza di vita e introduzione della finestra,*

*Opzione donna ripristino,*

*Pensione anticipata Precoci blocco adeguamento alla speranza di vita e introduzione della finestra,*

*APE Sociale - Proroga,*

*Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione,*

*Novità in materi di Riscatto della Laurea,*

*Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici,*

*Termini di pagamento e di anticipo del TFS dei dipendenti pubblici*

*Immigrazione.*

## Il sistema nostro previdenziale è ormai divenuto un terreno di ricerca di consenso politico; ciò genera grandi aspettative da parte del mondo del lavoro e complica il lavoro di assistenza e consulenza degli uffici INCA-CGIL

Si precisa che coloro che hanno **maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 al 29 gennaio 2019** (data di entrata in vigore del decreto) conseguiranno il diritto al trattamento pensionistico **dal 1° aprile 2019**.

Per il personale a tempo indeterminato del **comparto scuola ed AFAM** viene confermata la specifica disposizione, pertanto la pensione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dell'anno di maturazione dei requisiti. Tale personale in sede di prima applicazione, dovrà presentare la **domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019**, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Le modifiche (anzianità contributiva e finestra mobile) valgono anche per la **pensione anticipata in cumulo** di cui alla legge n. 228/2012, come modificata dalla legge n. 232/2016, poiché detta prestazione si consegue al perfezionamento del requisito contributivo previsto dalla riforma Fornero, con decorrenza però per tutti **dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa finestra**.

Da una prima lettura la nuova norma pare penalizzare i **lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**, i quali, già esonerati dall'incremento dell'aspettativa di vita, si troverebbero **applicata la finestra trimestrale** nonostante la precedente legislazione non la prevedesse.

L'intervento rivolto all'eliminazione del collegamento del requisito pensionistico previsto per la pensione anticipata con l'incremento dell'attesa di vita, **interviene solo sul diritto e non sulla misura**. Infatti, il **coefficiente di trasformazione del sistema contributivo, ogni volta che vi è un incremento dell'attesa di vita** (come nel 2019 per 5 mesi), viene aggiornato e subisce una diminuzione, comportando di fatto **un calcolo di pensione meno favorevole**.

### Opzione donna

Ripristinata la possibilità di pensionamento anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, **per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e le lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959** che entro il 31 dicembre 2018, possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni**. Il predetto requisito anagrafico **non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita**. Ricordiamo che tale requisito deve esser raggiunto **senza computare contribuzione figurativa derivante da Indennità di Disoccupazione, ASPI e**

### NASpl e da malattia a copertura.

La pensione verrà calcolata con il metodo contributivo, in genere meno redditizio rispetto al retributivo.

Sono confermate le **finestre di attesa di 12 e 18 mesi**, rispettivamente per le dipendenti e le autonome, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti. La decorrenza non può comunque essere anteriore alla data del 30 gennaio 2019. Le lavoratrici a tempo indeterminato del **comparto scuola e AFAM** potranno presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 per poter accedere al pensionamento al 1° settembre o 1° novembre 2019. E' importante rammentare che la pensione in Opzione Donna **non rientra tra le prestazioni soggette alle regole del sistema contributivo**, potrà infatti beneficiare, qualora ne ricorrano i presupposti, delle regole previste per le pensioni calcolate con il sistema misto-retributivo (integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegno al nucleo familiare ecc..).

### Pensione anticipata Precoci - Blocco adeguamento alla speranza di vita e introduzione della finestra

I **lavoratori precoci**, soggetti che possano far valere un anno di contribuzione versata prima dei 19 anni, in possesso di una particolare condizione tutelata dalla norma (disoccupati, invalidi, caregivers, addetti a mansioni gravose, mansioni usuranti) **non subiranno l'incremento automatico all'aspettativa di 5 mesi**, entrato in vigore dal 01-01-2019 che avrebbe innalzato il requisito a 41 anni e 5 mesi di contribuzione. Dovranno però sottostare a un differimento nell'accesso, con una **finestra che posticiperà di tre mesi la decorrenza**. I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito di 41 anni dal 1° gennaio 2019, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa finestra. In sostanza il combinato disposto di blocco dell'adeguamento delle aspettative di vita e di istituzione della finestra di accesso, determinerà un **risparmio di due mesi** rispetto alla normativa vigente.

### APE Sociale - Proroga

Proroga di un anno anche per **l'Ape sociale**, ovvero la prestazione che consente di

[segue pg. 3](#)

ottenere un importo pari alla pensione maturata, nel limite di € 1.500,00 mensili per 12 mensilità a soggetti in particolari condizioni: disoccupati che hanno terminato di fruire dell'ammortizzatore sociale, invalidi civili con invalidità > 74%, soggetti che assistano e convivano con parenti in condizione di gravità da almeno 6 mesi, soggetti addetti a lavorazioni gravose o a lavori usuranti. Restano fermi i requisiti di 63 anni d'età e 30 di contributi per le categorie di disoccupati, invalidi e caregivers e di 36 anni per gli addetti ad attività gravose. Rammentiamo che i citati **requisiti contributivi, per le donne con figli, sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio con un massimo di 24 mesi**. I soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il riconoscimento dell'APE sociale nel corso dell'anno 2019, **dovranno presentare domanda entro il 31 marzo 2019 ovvero entro il 15 luglio 2019**. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie. Con [msg. n. 402 del 29-01-2019](#), l'INPS ha comunicato la riapertura, dalla suddetta data, delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

#### Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

Per il triennio 2019-2021, per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti all'A.G.O., alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e alla gestione separata, è prevista la **possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa**, tra la data del primo contributo accreditato e il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto), nella misura massima di **cinque anni, anche non continuativi**. Tale facoltà di riscatto è riconosciuta a coloro che non sono già titolari di pensione. La norma è prevista **esclusivamente per i lavoratori destinatari del sistema contributivo**, quindi nell'ipotesi in cui l'interessato incrementi la propria anzianità contributiva, con periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, (per esempio a seguito di domanda di accredito figurativo) l'Istituto provvederà d'ufficio all'annullamento del periodo riscattato e alla restituzione dei contributi. Per questi riscatti che si collocano nel sistema di calcolo contributivo della pensione **l'onere da porre a carico degli interessati è determinato secondo il meccanismo del "calcolo percentuale"**. Si applicherà l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto. La **retribuzione o il reddito** cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella **assoggettata a contribuzione nei dodici mesi antecedenti la data della domanda** ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. In

questa tipologia di riscatto **l'onere è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%** in cinque quote annuali costanti a partire dall'anno di sostenimento. L'articolo prevede, inoltre, che il **versamento dell'onere venga effettuato in unica soluzione o rateizzato con un massimo di 60 rate mensili (non inferiori a euro 30,00)** senza applicazione di interessi. Non è ammessa la rateizzazione nei casi di utilizzo della contribuzione per la liquidazione del trattamento pensionistico diretto o indiretto o nel caso di utilizzo della contribuzione per il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari, l'interessato dovrà quindi provvedere, anche se ha già iniziato il pagamento rateale, a versare in unica soluzione.

Per i lavoratori del settore privato **l'onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro** dell'assicurato destinando i premi di produzione del lavoratore stesso con deducibilità delle somme dal reddito d'impresa. Su questa partita si è in attesa di indicazioni da parte dell'INPS

#### Riscatto della Laurea

Il decreto introduce una nuova modalità di **riscatto dei corsi di studi universitari** che si aggiunge a quelle già previste dall'art. 2 del decreto legislativo 184/1997. Questa nuova modalità di riscatto degli anni di studio universitari **è limitata ai soggetti di età inferiore al 45° anno di età** (si è in attesa di capire in quale momento deve esser fatto valere il requisito) e riguarda esclusivamente i **periodi che si collocano nel sistema contributivo**. E' esercitabile sia da parte di soggetti occupati che dagli inoccupati. L' **onere di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ciascun anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti**, vigente nell'anno di presentazione della domanda, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti nel medesimo periodo. **L'ammontare si aggira a poco più di € 5.000 annui e può esser versato in 120 rate mensili**. Se il richiedente può far valere un reddito tassabile **l'onere è deducibile dall'imponibile irpef**, ciò determina la riduzione dell' imponibile irpef e il recupero fiscale è in rapporto all'aliquota fiscale marginale fatta valere dall'interessato. Nel caso contrario, **se il richiedente risulta fiscalmente a carico di un genitore costui potrà portare l'onere in detrazione nella misura del 19%** dalla propria dichiarazione dei redditi. Anche su questa partita si è in attesa di indicazioni da parte dell'INPS.

#### Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici

Il decreto prevede l'introduzione del **Consiglio di Amministrazione tra gli organi dell'Inps e dell'Inail** ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni degli organismi previsti. In questa fase, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato

segue pg. 4

del Presidente dell'Inps o dell' Inail, e nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. **La CGIL** su questo punto si è già espressa sostenendo **la necessità politica di una riforma reale** che riesca a consolidare, attraverso una diversa distribuzione di funzioni e ruoli, **una governance duale che non è adeguatamente garantita dall'attuale normativa, al punto** da esser stata spesso messa in discussione dalle innumerevoli iniziative assunte dal Presidente dell'INPS.

### Termini di pagamento e di anticipo del TFS dei dipendenti pubblici

Ai **dipendenti pubblici che accedono alla "pensione Quota 100"**, il TFS/TFR verrà liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici previsti dalla legge Fornero. Si prevede inoltre che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che accedono alla pensione "quota 100" o alle pensioni di vecchiaia e anticipata previste dalla riforma Monti-Fornero, **possono richiedere un finanziamento a banche o intermediari finanziari**, aderenti a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia, il Ministro della pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana.

Il prestito è garantito, nel limite dell'importo finanziato, dalla cessione del TFS maturato. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è definito convenzionalmente nell'ambito dell'accordo quadro. L'importo massimo finanziabile è di 30.000 euro e, comunque, non può essere superiore al TFS maturato.

### Immigrazione

#### Decreto sicurezza - cittadinanza

##### Termine di conclusione del procedimento

Con l'[ordinanza pubblicata il 1.02.2019](#), il Tar Lazio si è pronunciato in merito al caso di una cittadina straniera che aveva presentato ricorso dopo che erano trascorsi più di 730 giorni dalla domanda per la concessione della cittadinanza italiana. Considerato che l'art. 9 ter nella Legge n. 91/1992 inserito

dall'art. 14 del Decreto Legge n. 113 del 2018 convertito nella Legge 132/2018, ha portato il termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana a quarantotto mesi e che l'art. 14 comma 2 del Decreto Legge citato ha, altresì, previsto che il predetto termine si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore dello stesso DL 113/2018, il Tar conclude che, seppure al momento della proposizione del ricorso in esame siano trascorsi più di 730 gg. dalla presentazione della domanda, il procedimento in corso deve ritenersi assoggettato al nuovo termine previsto dalla norma. In ragione di ciò, "...invece di dichiarare improcedibile il ricorso in esame in ragione della sopravvenienza normativa, risulta più rispondente ad esigenze di equità disporre, allo stato, la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, in ragione del fatto che non risultano ancora trascorsi i 48 mesi dalla presentazione della istanza di concessione della cittadinanza italiana...". Il Tar afferma inoltre che "...nel caso in cui, una volta scaduto il termine ora previsto dall'art. 9 ter della legge n. 91 del 1992, il Ministero dell'Interno non abbia ancora provveduto sull'istanza, parte ricorrente potrà presentare apposita istanza di prelievo ai fini della successiva fissazione della causa nel ruolo della camera di consiglio...".

#### Diniego permesso di soggiorno

##### Mancanza di redditi idonei

Con la [sentenza del 25.01.2019](#), il Consiglio di Stato ha stabilito che è legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quando l'interessato non dimostra di essere in possesso del requisito reddituale per mezzo di documentazione fiscale (modelli Cud, dichiarazione annuale dei redditi) o di altro tipo (buste paga, movimentazione di conti correnti bancari o postali, postepay, ecc.). Viene ribadito che non può ritenersi elemento probatorio sufficiente né il sostegno economico fornito da soggetti non familiari ed estranei all'obbligo alimentare né il mero versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

##### Materiali

- ACNUR – [Viaggio Disperati](#) – Rifugiati e Migranti in arrivo in Europa e alle sue frontiere - Gennaio-dicembre 2018



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)